



TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO

PRESIDENZA

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :
DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;
DELL'ART. 165 CODICE PENALE;
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;
DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186, 187 E 224 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;
DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS e 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. LGS 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;





che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma 5 ter inserito dall'art. 3, comma 5 ter della legge 9 agosto 2013, n. 94 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso di quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;


che **la ASL N.5** di seguito per brevità denominato **l'Ente**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE) – Sede di Servizio di Oristano, con sede in Oristano, Via Dorando Petri, n. 9/B tel. 0783/78005; 0783/779015 - e mail: uepe.oristano@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Oristano e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Leopoldo Sciarrillo, Presidente del Tribunale di Oristano, giusta delega di cui in premessa, l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore PORCU MARIA GIOVANNA, n. Macomer il 29.03.1966, residente in Magomadas, e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra – Sede di Servizio di Oristano del Ministero della Giustizia, in persona del Responsabile della Sede di Servizio Dott.ssa Carla Barontini, (tel.0783 78005 – 0783 779015 – e-mail uepe.oristano@giustizia.it, giusta delega del Dirigente titolare dell'Ufficio, Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula quanto segue:

al



Art.1

L'Ente consente che i soggetti per i quali i Tribunali, i Giudici di Pace, nonché le Corti d'Appello, sostituiscano la pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa (di seguito indicati per brevità come **soggetti assegnati**), siano assegnati e prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

I soggetti da avviare ai lavori di pubblica utilità devono ricevere l'assenso preventivo da parte dell'Ente che indicherà di volta in volta la struttura presso la quale il soggetto presterà il lavoro di pubblica utilità e individuerà il referente aziendale, coordinatore delle suddette attività.

L'Ente, opera nel settore Sanitario, e che ha sede in Oristano, Via Carducci n.35; tel.0783317836; fax 0783 317838; e mail direzione.generale@asloristano.it,

Precisa inoltre che l'Ente svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento con il quale Giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'Ente, che consente a numero massimo annuale di 5 (cinque) soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita, individuerà di volta in volta il referente al fine di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE o con gli Organi di controllo previsti dall'art. 59 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n. 274 .

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei **soggetti assegnati**, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che i **soggetti assegnati** possano fruire del trattamento e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.





Art.5

E' fatto divieto **all'Ente** di corrispondere una retribuzione, in qualsiasi forma ai **soggetti assegnati**, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **dell'Ente** l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei **soggetti assegnati** e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **dell'Ente**.

Art.8

La Sede di Servizio di Oristano dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, nella persona del Funzionario di Servizio Sociale che il Responsabile della Sede di Servizio individua per ogni esecuzione, o le Forze dell'Ordine sovrintendono ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento.

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della



Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli Uffici Giudiziari del circondario di Oristano.

Oristano 19 marzo 2015

Il Presidente del Tribunale
Dott. Leopoldo Sciarrillo



Per la ASL N.5
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu



Per il Dirigente dell'UEPE di Cagliari
Dott.ssa Rossana Carta
Il Responsabile della Sede di Servizio di Oristano
Dott.ssa Carla Barontini

